



Comune di Flero

Provincia di Brescia
Piazza IV novembre, 4 - 25020 Flero (BS)
AREA SERVIZI SOCIALI



CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

SCHEMA DI CONTRATTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

CIG: XXXXXXXXXXXXX

PREMESSE	3
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	4
Art. 2. Oggetto e luogo della concessione	5
Art. 3. Durata del Contratto.....	5
Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario	5
Art. 5. Modifica della concessione durante il periodo di efficacia	6
Art. 6. Valore della concessione e corrispettivi	6
Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico del Concedente.....	7
Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti	7
Art. 9. Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi	8
Art. 10. Periodo transitorio.....	8
Art. 11. Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali - condizioni di vendita	8
Art. 12. Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario	9
Art. 13. Obblighi e oneri a carico del Concedente	10
Art. 14. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	10
Art. 15. Disciplina del subappalto.....	11
Art. 16. Verifiche di conformità e controlli	11
Art. 17. Penali	12
Art. 18. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	13
Art. 19. Garanzia definitiva	13
Art. 20. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	14
Art. 21. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente	14
Art. 22. Risoluzione per inadempimento del Concessionario.....	15
Art. 23. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta	16
Art. 24. Obblighi di riservatezza	16

Art. 25.	Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese pubblicità legale	16
Art. 26.	Foro esclusivo	17
Art. 27.	Trattamento dei dati personali	17

Repubblica Italiana

Nell'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede Municipale del Comune di Flero sita in _____, avanti a me, dott./dott.ssa _____, Segretario Generale del Comune di Flero, autorizzato/a, ex lege, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:

Da una parte:

a) Dott.ssa/Dott. _____, nata/o a _____, il _____, Cod. Fisc. _____, la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Flero, codice fiscale e partita IVA: _____, in qualità di Responsabile del Settore _____, in virtù del decreto sindacale n. _____, del _____, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale.

Dall'altra parte:

b) Sig./Sig.ra _____, in qualità di _____, della Ditta _____, con sede in _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____,

nel presente atto denominata semplicemente Concessionario

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, di comune accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso, alla presenza dei testimoni.

PREMESSE

- a) con determina a contrarre n. _____, del _____, il Concedente ha indetto, ai sensi degli artt. 35, 36 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), per come temporaneamente derogate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, una gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- b) con verbale n. _____, del _____, la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- c) il responsabile dell'area _____, con determinazione n. _____, del _____, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente la concessione in favore dell'operatore economico _____;
- d) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- e) il Concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- f) non si applica il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 – comma 10 – del Codice;
- g) il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – lettera d'invito; Allegato "II" – Capitolato; Allegato "III" - Offerta Tecnica; Allegato "IV" - Offerta Economica e Piano Economico Finanziario; Allegato "V" - Chiarimenti forniti dal Concedente nel corso della procedura di gara, cogenti anche se non materialmente allegati) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____, mediante _____, avente numero _____, del valore di _____, e le polizze assicurative

richieste, così identificate: polizze n. _____, compagnia _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- i) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell'offerta vincente)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

- I. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- II. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo dal Concedente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali;
 - d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dal Concedente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per il Concedente.
 - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - f) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - g) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
 - h) dalla D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494, "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei Centri diurni integrati (C.D.I.)";
 - i) dalla D.G.R. 9 maggio 2003, n. 7/12903: "Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494";
 - j) dalla Circ. n. 33 del 10 luglio 2002 relativa a D.G.R. n. 7/7435/2001 e D.G.R. n. 7/8494/2002;
 - k) dalla Circ. n. 35 del 21 novembre 2003 "Finanziamento Centri Diurni Integrati per anziani anno 2003" con chiarimenti sul tempo di accoglienza garantito dal servizio da indicare nel contratto;
 - l) dalla Circ. n. 7 del 4 marzo 2003 (utilizzo palestre);
 - m) D.G.R. 08 maggio 2014, n. 1765 "Il sistema dei controlli in ambito socio-sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della D.G.R. x/1185 del 20/12/2013".
 - n) dalla D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569 "Revisione del sistema di esercizio e accREDITAMENTO delle unità di offerta socio-sanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo".
 - o) dalla disciplina connessa al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
 - p) dall'ulteriore disciplina regionale sull'erogazione di servizi socio-sanitari che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto
- III. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- IV. Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
- V. Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- A) _____
- B) _____
- C) _____

VI. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del capitolato prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo della concessione

- I. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Centro Diurno Integrato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
- II. Il Concessionario si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato prestazionale.
- III. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto sarà posto a disposizione del Concessionario l'edificio sito a Flero in via Umberto I n. 103, meglio individuato e descritto nel capitolato e nella planimetria ivi allegata.
- IV. I locali saranno consegnati al Concessionario previa redazione di verbale di consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione.
- V. Alla scadenza del Contratto, i locali devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni iniziali, fatte salvo le opere di miglioria realizzate in virtù di quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta del Concessionario.
- VI. Della riconsegna è redatto verbale in contraddittorio, sia per i locali che per le attrezzature.
- VII. Per la valutazione definitiva dell'efficienza, della funzionalità, e dello stato di conservazione della Struttura, il Concedente si riserva un periodo di giorni 30 (trenta) dalla data di riconsegna, durante i quali si provvede alla verifica di quanto sopra. Eventuali difformità riscontrate rispetto al verbale di consegna, formano oggetto di valutazione economica ed i relativi importi sono addebitati al Concessionario uscente, mediante detrazione dal deposito cauzionale, qualora sufficiente.
- VIII. Tutte le opere immobiliari sono acquisite immediatamente e automaticamente in proprietà del Concedente, con rinuncia da parte del Concessionario ai diritti derivanti dall'art. 936, secondo comma del c.c., fermo restando il diritto del Concessionario di gestire i beni predetti per l'intera durata del Contratto.
- IX. Tutti i beni apportati come miglioria, o in ottemperanza ad imposizione del Capitolato Prestazionale, allo spirare del contratto rimarranno di proprietà del Concedente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, anche in deroga a difformi previsioni civilistiche.

Art. 3. Durata del Contratto

- I. Il presente contratto ha durata di cinque anni decorrenti dal _____, o comunque dal momento dell'effettiva apertura al pubblico della struttura.
- II. Il Concedente si riserva di avviare d'urgenza l'esecuzione del contratto, nelle more della formale sottoscrizione, avuto riguardo anche alle attività prodromiche per l'effettiva apertura della struttura (arredi, pubblicità ecc.).
- III. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.
- IV. In tal caso, la scadenza del contratto s'intenderà posticipata di un numero di giorni pari a quelli della sospensione, salvo il caso in cui quest'ultima sia dovuta a fatto del Concessionario.
- V. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 175 del Codice, il Concessionario, allo spirare del presente contratto, s'impegna a garantire l'esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'ottenimento del provvedimento di voltura dell'accreditamento da parte dell'eventuale Concessionario subentrante.

Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario

- I. Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è _____

- II. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- III. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto è _____.
- IV. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.
- V. Il Contraente indicherà il nominativo il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.
- VI. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5. Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

- I. Si rinvia all'articolo 175 del Codice, richiamato in autovincolo nel presente contratto.

Art. 6. Valore della concessione e corrispettivi

- I. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
- II. La maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato, sicché la remunerazione è posta a carico degli utenti.
- III. Il valore stimato della concessione, ai soli fini dell'art. 35 del Codice e per gli adempimenti connessi, è pari a € _____.
- IV. Le tariffe massime a carico degli utenti, come desumibili dall'offerta presentata dal Concessionario, sono le seguenti:

Fascia oraria	Tariffa giornaliera residenti	Tariffa giornaliera non residenti
Giornata intera	€	€
Pasto	€	€
Trasporto utenti residenti	€	€

- V. Le tariffe sono immodificabili per il primo anno di gestione effettiva (decorrente quindi dal termine del periodo transitorio). Per i successivi anni le tariffe potranno essere aggiornate, sempre a far data dal mese di gennaio dell'anno x, sulla base dell'indicatore FOI, computato sulla base delle ultime 12 rilevazioni disponibili alla data del mese di settembre dell'anno x-1.
- VI. Come meglio indicato dal capitolato prestazionale, il Concessionario è tenuto a fatturare al Comune, a cadenza bimestrale o nella più dilatata tempistica concordata tra le parti, esclusivamente la differenza tra la tariffa applicata, e la tariffa sociale a favore dei propri cittadini residenti eventualmente determinata dal Concedente con proprio atto amministrativo. Ciò è coerente con quanto previsto dal diciottesimo Considerando della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, ove si legge: "Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda del servizio".
- VII. Nel caso in cui la struttura, in costanza di rapporto, dovesse stipulare contratti con Regione Lombardia, sulla base di quanto ad oggi previsto dalla D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569, si provvederà a rideterminare la tariffa a carico del Concedente, ed in generale a rivedere il sistema tariffario, con riequilibrio a favore del Concedente.
- VIII. Si rinvia all'art. 13 del capitolato.

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico del Concedente

- I. Ogni pagamento a carico del Concedente è subordinato alla presentazione della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- II. Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- III. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC del Concessionario, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a quello ivi previsto, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- IV. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
- V. Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

- I. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.
- II. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- III. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi

diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- IV. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara, come indicato in intestazione.
- V. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- VI. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- VII. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 9. Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi

- I. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario, al minimo, nei giorni ed orari di apertura previsti dal capitolato prestazionale.
- II. Fermo il rispetto degli orari minimi di esercizio sopra indicati, il Concessionario ha facoltà di incrementare i giorni e gli orari di apertura, in conformità al programma ed alle modalità di esercizio offerti nell'ambito dell'Offerta Tecnica presentata, ovvero in relazione ai futuri sviluppi del servizio.
- III. I servizi dovranno essere avviati, previo espletamento delle pratiche amministrative funzionali all'esercizio dell'attività principale, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande.
- IV. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario e per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale.
- V. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna, integrata con gli apporti del Concessionario, e quella finale, salvo quegli interventi di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente, ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni del Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

Art. 10. Periodo transitorio

- I. Il Concessionario, in coerenza e per le finalità indicate all'art. 7 del capitolato, e limitatamente al primo anno di gestione, ha facoltà di avviare un servizio in modalità sperimentale, secondo il progetto preliminare presentato nell'ambito dell'offerta tecnica.
- II. Il progetto definitivo, che disciplinerà i rapporti tecnici ed economico finanziari tra le parti, integrerà automaticamente, una volta approvato, il presente contratto.
- III. In relazione a detta annualità sperimentale, il presente contratto si applica in tutte le parti compatibili.
- IV. Allorquando le parti non addivenissero ad un accordo rispetto alla forma di gestione sperimentale, il Concessionario è onerato di avviare i servizi secondo la modalità ordinaria.

Art. 11. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali - condizioni di vendita

- I. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e degli ospiti, in conformità agli standard minimi fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8494 e D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta Tecnica, le quali sono altresì integrative/ampliative dei richiamati standard minimi.
- II. Il Concessionario, in relazione alle prestazioni alberghiere/ancillari, è tenuto ad erogare, nel rispetto dei parametri minimi previsti dal capitolato:

- il servizio di somministrazione pasti, con le modalità e con i vincoli precisamente indicati nel Capitolato Prestazionale
 - il servizio di trasporto con autista mediante pulmino attrezzato, così come illustrato nel Capitolato Prestazionale.
 - Il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfezione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella per il contrasto all'emergenza pandemica in corso, ed al corretto smaltimento dei rifiuti. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.
 - I trattamenti di disinfestazione e derattizzazione, nonché quelli per la prevenzione della legionella.
 - gli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile, sulle sue pertinenze e sui beni e le attrezzature di cui esso è dotato.
- III. Il Concessionario si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle indicate nel precedente art. 6; potrà applicare le tariffe indicate nell'Offerta Economica e/o nel Piano Economico Finanziario per gli eventuali servizi ulteriori proposti. In caso di ulteriori servizi non originariamente previsti il prezzo sarà stabilito di concerto con il Concedente in sede di autorizzazione all'erogazione dei servizi stessi.
- IV. Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

Art. 12. Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario

- I. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, fermo il rispetto di ogni disposizione del capitolato, il Concessionario è obbligato a:
- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta Tecnica ed Economica, nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
 - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di smaltimento rifiuti, anche sanitari, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 - e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
 - f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
 - g) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;
 - h) essere sempre in regola con, e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativo a imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
 - i) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
 - j) provvedere al rimborso delle utenze della struttura, con versamento di canone provvisorio pari a € 7.375,00 annui (imposte escluse, se dovute), entro il 31/12 di ogni anno solare e, per l'ultimo anno, entro la data prevista di scadenza del contratto. Entro le medesime scadenze dovrà altresì essere rimborsata la quota di € 3.500,00 (imposte escluse, se dovute) riferita alla manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale.
 - k) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;

- l) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto e procedere annualmente ad un analitico rendiconto al Concedente;
 - m) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge" in relazione alle caratteristiche del servizio concesso;
 - n) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;
 - o) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - p) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 - q) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
 - r) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - s) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Prestazionale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.
 - t) mettere a disposizione del Concedente al termine di esecuzione del contratto tutte le informazioni, documenti, atti, necessari al regolare proseguimento del servizio, anche in caso di cambio del soggetto gestore. A tal fine copia di tutti i documenti e degli atti pertinenti (es. autorizzazioni, licenze e simili; certificazioni; documenti sulle manutenzioni; fascicoli utenti; ecc.) dovrà essere depositata presso gli uffici del Concedente entro 10 giorni dalla data prevista per il termine delle prestazioni;
- II. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 13. Obblighi e oneri a carico del Concedente

Il Concedente è tenuto a:

- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
- c) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all'organizzazione di servizi aggiuntivi;
- d) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni utili che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;
- e) procedere al tempestivo pagamento dei corrispettivi posti a proprio carico nel presente contratto;
- f) provvedere al pagamento delle utenze, telefonia esclusa, salvo il diritto al rimborso nei termini stabiliti nel capitolato.
- g) procedere tempestivamente alla consegna dei beni mobili ed immobili concessi in uso, con riferimento alle tipologie e le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati;
- h) coadiuvare il Concedente nella fase di pubblicizzazione del servizio, e, sempre previa valutazione e autorizzazione, assentire all'utilizzo del logo del Comune in caso di campagne di *fund raising* o iniziative analoghe.

Art. 14. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- I. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 9).

- II. Il Concedente è obbligato a fornire al Concedente entro la data di avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 4, comunicandone le relative variazioni. Il Referente del Servizio sarà l'interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Concedente. Entro la medesima data, il Concessionario è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo del personale impiegato nella struttura, corredato dagli estremi identificativi delle posizioni rilevanti per il rapporto di lavoro, il quale garantirà in costanza di rapporto il tempestivo aggiornamento dello stesso, notiziandone il Concedente.
- III. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Prestazionale e dalla disciplina regionale di riferimento, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie, e in ogni caso in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
- IV. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- V. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Concessionario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Flero che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo.

Art. 15. Disciplina del subappalto

- I. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice.
- II. Per le loro peculiarità, non costituiscono subappalto
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre solamente effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
 - d) Le convenzioni sottoscritte con associazioni di volontariato o altri soggetti del terzo settore, purché in esse non siano previsti corrispettivi, ma, se del caso, esclusivamente rimborsi spese.
- III. Si rinvia all'art. 105 del Codice, limitatamente alle parti che disciplinano il procedimento di autorizzazione al subappalto.

Art. 16. Verifiche di conformità e controlli

- I. L'attività di verifica e controllo del Concedente è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
 - l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - la soddisfazione del cliente/utente finale;
 - il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto della normativa ambientale e sanitaria;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

- II. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza di norma semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.
- III. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione al Concedente, consentendo l'immediato accesso ai locali agli incaricati del Concedente, mettendo a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.
- IV. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedia e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
- V. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Concedente.
- VI. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concedente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Concedente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che il Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
- VII. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concedente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 21 nonché dell'art. 1456 c.c.
- VIII. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
- IX. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17. Penali

- I. Il Concessionario riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- II. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dal Concedente al Concessionario, il quale dovrà comunicare al Concedente, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.
- III. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- IV. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
- V. Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- VI. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
- VII. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Mancato rispetto del calendario di Servizio	€ 500,00 ad evento

Mancato rispetto degli orari di Servizio	€ 200,00 ad evento
Utilizzo della struttura per servizi aggiuntivi senza autorizzazione della Stazione appaltante	€ 500,00 ad evento
Ritardo nella fornitura dei beni connessi agli investimenti ed alle migliorie	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui ai capi 4) e 5) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	€ 300,00 ad evento
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 6) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	€ 200,00 ad evento
Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 7) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	€ 300,00 ad evento
Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 8) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica	€ 300,00
Monte ore delle figure professionali impiegate minore rispetto a quello previsto	€ 1.000,00
Impiego volontari in difformità a quanto previsto dal capitolato prestazionale	€ 300,00
Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 9) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Ulteriori difformità diverse da quelle suindicate rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00

Art. 18. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- I. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- II. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Prestazionale;
- III. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
- IV. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto il contratto.

Art. 19. Garanzia definitiva

- I. Il Concessionario ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.
- II. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concedente.
 - a) Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
- III. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione dei danni sofferti, a seguito delle inadempienze a titolo non esaustivo indicate nel successivo articolo rubricato "risoluzione per inadempimento del Concessionario".
- IV. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- V. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- VI. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- VII. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- VIII. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- I. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- II. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- III. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente

- I. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
- a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- II. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, saranno riconosciuti gli importi previsti dall'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
- III. Il contratto potrà essere risolto per inadempimento del Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
- a) il valore dei lavori di allestimento realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
- IV. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 22. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- I. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
- a) superamento delle soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
 - b) superamento delle soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo rubricato "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - f) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Canone e royalty", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – Condizioni di vendita", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione", "Trattamento dati personali".
 - g) In caso mancato allestimento della struttura nei termini previsti;
 - h) In caso di mancato rispetto degli standard regionali relativi alla gestione della struttura;
 - i) In caso di utilizzo della struttura per attività diverse da quelle dedotte in contratto senza la preventiva autorizzazione del Concedente.
- II. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- III. In caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto del Concessionario al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- IV. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10

(dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

- V. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- VI. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
- VII. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.
- VIII. Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

Art. 23. Recesso

- I. Il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa il pagamento delle somme previste dall'art. 176, c. 4 del Codice.
- II. Il Concessionario ha diritto di recedere dal contratto, esclusivamente durante il periodo transitorio e con efficacia decorrente dal termine di detto periodo, purché un tale intendimento sia comunicato al Concedente almeno 90 giorni prima del termine del periodo transitorio medesimo.
- III. Nel caso di cui al comma II,
 - l'arredamento/allestimento approntato dal Concessionario resterà di proprietà del Concedente;
 - è previsto un corrispettivo per il recesso, ai sensi dell'art. 1363 del codice civile, pari ad un terzo del valore dell'investimento correlato a detto arredamento/allestimento, per come rilevabile dal PEF presentato in sede di gara, e per come comprovato dalle quietanze di pagamento dei correlativi beni.
- IV. Il valore dell'investimento, al netto dell'ammortamento e della penale prevista dal comma precedente, sarà rimborsato dal Concedente, anche mediante intervento del terzo eventualmente subentrato nella gestione della struttura, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dall'efficacia del recesso.

Art. 24. Obblighi di riservatezza

- I. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- II. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 25. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese pubblicità legale

- I. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;
 - b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
- II. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 26. Foro esclusivo

- I. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

- i. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- ii. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- iii. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- iv. Nei rapporti esterni il Concessionario, in quanto titolare e responsabile del trattamento, è tenuto allo scrupoloso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, ed esonera il Concedente per qualsivoglia danno arrecato a terzi in ragione di trattamenti dei dati non conformi al modello legale di riferimento.

E come richiesto io Segretario Comunale del Comune di Flero ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n.(.....) pagine a video, dandone lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, anche per quanto riguarda la sottoscrizione delle clausole vessatorie indicate in separato documento ai fini dell' idonea e certa sottoscrizione, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Flero, lì

IL CONCEDENTE

Dott.ssa

C.F.

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

IL CONCESSIONARIO

Dott./Dott.ssa

C.F.

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa

C.F.

Firma digitale n. _____

Validità dal _____ al _____

Certificatore: _____